

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 33 del 02/09/2014 - rif. PREC 62/2014/L

Parere di Precontenzioso n. 33 del 02/09/2014 - rif. PREC 62/2014/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 53 - Codici 46.1, 53.1.2

Esclusione di concorrente per mancata dichiarazione sui requisiti dei progettisti incaricati per le imprese con attestato SOA solo per lavori. Impossibilità di integrazione documentale per vizio sostanziale e non formale - L'esclusione del concorrente, in possesso di attestazione SOA per progettazione e esecuzione, per non aver prodotto alcuna dichiarazione o dimostrazione circa i requisiti del proprio staff tecnico e per non aver adempiuto all'obbligo giuridico di indicazione del progettista, appare legittima. Ciò in quanto, come specificato con parere di precontenzioso n. 108/2011, "l'attestazione SOA non può dirsi sufficiente a documentare i requisiti tecnici e finanziari per i servizi di progettazione" e "la presenza di uno staff di progettazione non equivale al possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti speciali per la progettazione". Nel caso de quo non ricorrono i presupposti oggettivi per il ricorso alla integrazione documentale, esperibile soltanto nei casi di errori formali, poiché, al contrario, si configurerebbe una lesione del principio di par condicio dei concorrenti, realizzata dalla integrazione postuma di un documento assente fin dall'inizio (cfr Cons. Stato, Sez. V, n. 5084 del 2.8.2010).